Gazzetta ufficiale L 210

dell'Unione europea



Edizione in lingua italiana

Legislazione

55° anno7 agosto 2012

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

2012/459/UE:

*	Regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2012 della Commissione, del 30 luglio 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata	
*	Regolamento di esecuzione (UE) n. 715/2012 della Commissione, del 30 luglio 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 42/2010 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata	
*	Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2012 della Commissione, del 30 luglio 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata	
	Regolamento di esecuzione (UE) n. 717/2012 della Commissione, del 6 agosto 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni orto-frutticoli	
DEC	INOIZE	

Prezzo: 3 EUR

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2012/460/UE:

1 1

2012/461/UE:

★ Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 agosto 2012, che autorizza la commercializzazione di una nuova base per gomma da masticare in qualità di nuovo ingrediente alimentare nell'ambito del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la decisione di esecuzione della Commissione 2011/882/UE [notificata con il numero C(2012) 5406]

14



II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 714/2012 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (²).
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente Algirdas ŠEMETA Membro della Commissione

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
 Il prodotto è costituito da una tastiera in membrana flessibile di silicone con 19 tasti integrati, avente le dimensioni di circa 65 × 40 × 1 mm. Il prodotto è dotato di tasti stampati che rappresentano una tastiera alfanumerica, tasti di chiamata e altri tasti tipici dei telefoni cellulari. Sotto ogni tasto è presente un contatto elettrico costituito da silicone impregnato di carbonio. Il prodotto ha una forma e un design particolari ed è destinato ad essere incorporato in un modello specifico di telefono cellulare. 	8517 70 90	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2, lettera b), della sezione XVI e del testo dei codici NC 8517, 8517 70 e 8517 70 90. La classificazione sotto la voce 8536 come interruttore è esclusa, in quanto il prodotto comprende solo una parte (un lato dei punti di contatto) di un dispositivo di interruzione [cfr. anche le note esplicative della NC alla voce 8536, punto (8)]. Il prodotto costituisce un elemento essenziale per il funzionamento di un telefono cellulare e non può essere utilizzato indipendentemente per altri scopi. Inoltre, è appositamente adattato per l'uso in un determinato modello di telefono cellulare. In particolare, la sua forma e modalità di funzionamento ne escludono qualsiasi altro uso (cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-183/06). Di conseguenza, è esclusa anche la classificazione sotto la voce 8538 come parte riconoscibile destinata esclusivamente o principalmente ad un dispositivo di interruzione di circuiti elettrici è esclusa. Il prodotto deve pertanto essere classificato sotto il codice NC 8517 70 90 come parte di un telefono cellulare.
 2. Un articolo (comunemente denominato «insieme per tastiera flessibile») dotato di un corpo principale di circa 56 × 42 × 1 mm, comprendente due membrane che costituiscono un dispositivo di interruzione: — una membrana superiore di poliammide contenente 24 punti di contatto in rame nella parte inferiore, — una membrana inferiore di poliammide, contenente un circuito stampato con 24 punti di contatto in rame nella parte superiore. La membrana superiore è ricoperta da una pellicola protettiva di plastica trasparente che reca l'immagine di una tastiera di telefono cellulare, mentre al di sotto della membrana inferiore è presente un foglio di carta protettivo. I seguenti componenti sono collegati al corpo principale del prodotto: — due conduttori elettrici piatti dotati di connettori, — due insiemi di circuiti stampati contenenti componenti attivi e passivi, un sensore di luminosità e un interruttore ad «effetto Hall» per controllare il sistema di illuminazione della tastiera. Il prodotto ha una forma e un design particolari ed è destinato ad essere incorporato in un modello specifico di telefono cellulare. 	8517 70 90	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2, lettera b), della sezione XVI e del testo dei codici NC 8517, 8517 70 e 8517 70 90. Oltre alle due membrane con i corrispondenti punti di contatto per l'interruzione dei circuiti elettrici, il prodotto comprende insiemi di circuiti stampati per controllare l'illuminazione della tastiera. Di conseguenza, la classificazione sotto la voce 8536 come dispositivo di interruzione per circuiti elettrici è esclusa. Il prodotto costituisce un elemento essenziale per il funzionamento di un telefono cellulare e non può essere utilizzato indipendentemente per altri scopi. Inoltre, è appositamente adattato per l'uso in un determinato modello di telefono cellulare In particolare, la sua forma e modalità di funzionamento ne escludono qualsiasi altro uso (cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-183/06). Il prodotto deve pertanto essere classificato sotto il codice NC 8517 70 90 come parte di un telefono cellulare.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 715/2012 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 42/2010 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al secondo paragrafo della colonna 3 della tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 42/2010 della Commissione (²), il prodotto alimentare sotto forma di compressa, descritto nella colonna 1 di detta tabella, per la sua composizione, presentazione e uso come integratore alimentare, non soddisfa gli obblighi della nota 2 b), punto 2, del capitolo 19 della nomenclatura combinata (NC). La classificazione di tale prodotto nel capitolo 19 è pertanto esclusa.
- (2) Alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 dicembre 2009, nelle cause riunite da C-410/08 a C-412/08, Swiss Caps (³), e in particolare del punto 33, la classificazione di tali prodotti alimentari, destinati ad essere usati come integratori, alla voce 2106 della NC, può essere presa in considerazione solo a condizione che le preparazioni alimentari di

cui trattasi non siano nominate né comprese altrove. Le preparazioni alimentari destinate ad essere usate come integratori alimentari possono pertanto essere classificate in altre voci della NC, in cui la descrizione di dette voci sia più specifica.

- (3) Di conseguenza, la presentazione e l'uso di un prodotto alimentare come integratore non possono essere motivo di esclusione dal capitolo 19 della NC. È pertanto necessario dichiarare che la ragione per cui il prodotto non soddisfa gli obblighi della nota 2 b), punto 2, del capitolo 19 della NC riguarda unicamente la sua composizione.
- (4) I motivi esposti nel secondo paragrafo della colonna 3 dell'allegato del regolamento (UE) n. 42/2010 devono pertanto essere modificati di conseguenza. Tuttavia, per motivi di chiarezza, l'intero allegato del regolamento (UE) n. 42/2010 deve essere sostituito.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'allegato al regolamento (UE) n. 42/2010 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Designazione delle merci		Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)		(2)	(3)
Prodotto composto di (% in peso):		2106 90 98	La classificazione è determinata a norma delle regole
— erba d'orzo, polverizzata	28,8		generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché del testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 98.
— miele	27,5		
— erba di frumento, polverizzata	21,5		Poiché il prodotto, a causa della sua composizion non soddisfa i requisiti previsti dalla nota 2 punto 2, del capitolo 19, la sua classificazione r
— erba medica, polverizzata	21,5		capitolo 19 è esclusa.
— acido stearico	0,4		Il prodotto non soddisfa i requisiti previsti dalla nota complementare 1 del capitolo 30 poiché non
— рере	0,25		vengono indicate né le malattie specifiche per le
— picolinato di cromo	0,01		quali il prodotto deve essere utilizzato, né la concen- trazione delle sostanze attive. Non deve pertanto essere classificato come preparazione medicinale a
(8,7 μg Cr per compressa)			base di erbe ai sensi della voce 3004.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 12 del 19.1.2010, pag. 2.

⁽³⁾ Raccolta 2009, pag. I-11991.

(1)	(2)	(3)
Il prodotto è presentato per la vendita al dettaglio sotto forma di compresse ed è usato come integratore alimentare (una compressa due volte al giorno).		Pertanto il prodotto è ricompreso nel testo della voce 2106, come preparazione alimentare non nominata né compresa altrove e viene utilizzato come integratore dietetico, indicato per mantenersi in buona salute (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 2106, secondo comma, punto 16).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente Algirdas ŠEMETA Membro della Commissione

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 716/2012 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

ΙT

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (²).
- (5) Il comitato del codice doganale non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente Algirdas ŠEMETA Membro della Commissione

ALLEGATO

Designazione delle merci		Classificazione (codice NC)	Motivazione
	(1)	(2)	(3)
1.	Colostro in polvere a basso tenore di lattosio in capsule di gelatina, 120 capsule confezionate per la vendita al dettaglio in un flacone di plastica con tappo a vite, con la seguente composizione (% in peso): — materie grasse del latte 4,9 — proteine del latte 56,0 — lattosio 0,2 Il dosaggio giornaliero raccomandato sull'etichetta è di due capsule da assumere due volte al giorno. Secondo quanto riportato sull'etichetta il prodotto è destinato al consumo umano.	1901 90 99	La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3(a) e 6 nonché dal testo dei codici NC 1901, 1901 90 e 1901 90 99. La forma in cui si presenta la polvere in capsule di gelatina stabilisce l'uso e le caratteristiche del prodotto come preparazione alimentare. La classificazione alla voce 0404 è quindi esclusa [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 4, considerazioni generali, punto I, terzo paragrafo, lettera a)]. Il prodotto non può essere classificato come una preparazione alimentare della voce 2106, poiché è più specificatamente descritto dal testo della voce 1901, ossia una preparazione alimentare di prodotti delle voci da 0401 a 0404 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2106, punto 1, secondo paragrafo). Visto che il preparato non è destinato ad uso terapeutico o profilattico ai sensi del capitolo 30, è esclusa la classificazione alla voce 3001. Considerate le sue caratteristiche, il prodotto deve pertanto essere classificato alla voce 1901, come preparazione alimentare di prodotti delle voci da 0401 a 0404 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 19, considerazioni generali, primo paragrafo).
2.	Colostro in polvere in capsule di idrossi-propil- cellulosa, confezionate per la vendita al dettaglio in scatolette di cartone colorate contenenti da tre a sei blister da venti capsule ciascuno, con la seguente composizione (% in peso): — materie grasse del latte 6,9 — proteine del latte 35,7 Il prodotto contiene anche lattosio. Il dosaggio giornaliero raccomandato sull'imbal- laggio è di una/due capsule da assumere tre volte al giorno. Secondo quanto riportato sull'etichetta il pro- dotto è destinato al consumo umano.	1901 90 99	La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3(a) e 6 nonché dal testo dei codici NC 1901, 1901 90 e 1901 90 99. La forma in cui si presenta la polvere in capsule di idrossi-propil-cellulosa stabilisce l'uso e le caratteristiche del prodotto come preparazione alimentare. La classificazione alla voce 0404 è quindi esclusa [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 4, considerazioni generali, punto I, terzo paragrafo, lettera a)]. Il prodotto non può essere classificato come una preparazione alimentare della voce 2106, poiché è più specificatamente descritto dal testo della voce 1901, ossia una preparazione alimentare di prodotti delle voci da 0401 a 0404 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2106, punto 1), secondo paragrafo]. Visto che il preparato non è destinato ad uso terapeutico o profilattico ai sensi del capitolo 30, è esclusa la classificazione alla voce 3001. Considerate le sue caratteristiche, il prodotto deve pertanto essere classificato alla voce 1901, come preparazione alimentare di prodotti delle voci da 0401 a 0404 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 19, considerazioni generali, primo paragrafo).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 717/2012 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (¹),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (²), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

- da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2012

Per la Commissione, a nome del presidente José Manuel SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	TR	54,5
	XS	32,3
	ZZ	43,4
0707 00 05	TR	100,7
	ZZ	100,7
0709 93 10	TR	104,3
	ZZ	104,3
0805 50 10	AR	96,8
	UY	90,7
	ZA	95,8
	ZZ	94,4
0806 10 10	CL	226,1
	EG	218,7
	IL	138,6
	MA	158,7
	MX	185,5
	TN	203,8
	TR	145,9
	ZZ	182,5
0808 10 80	AR	164,4
0000 10 00	BR	92,8
	CL	126,4
	NZ	125,0
	US	165,5
	ZA	103,5
	ZZ	129,6
0808 30 90	AR	200,3
0808 30 90	CL	132,4
	ZA	114,5
	ZA ZZ	149,1
0000 20 00		
0809 29 00	CA	627,1
	TR	424,2
	ZZ	525,7
0809 30	TR	165,5
	ZZ	165,5
0809 40 05	BA	62,7
	IL	69,8
	MK	70,3
	ZZ	67,6

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2012

che fissa il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure urgenti adottate per combattere l'influenza aviaria in Italia nel 2011

[notificata con il numero C(2012) 5265]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2012/459/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (¹), in particolare l'articolo 4.

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 75 del regolamento finanziario e dell'articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d'esecuzione l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che stabilisce gli elementi essenziali dell'azione che comporta la spesa ed è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.
- (2) La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, comprese quelle d'urgenza. Al fine di sostenere l'eradicazione dell'influenza aviaria nel più breve tempo possibile è opportuno che l'Unione contribuisca finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri. L'articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, di detta decisione stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.
- (3) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (²), fissa norme relative alle spese ammesse a beneficiare della partecipazione finanziaria dell'Unione.
- (4) La decisione di esecuzione 2012/132/UE della Commissione, del 15 febbraio 2012, relativa a una partecipazione finanziaria dell'Unione alle misure urgenti di lotta contro

l'influenza aviaria in Germania, in Italia e nei Paesi Bassi nel 2011 (³) ha concesso un contributo finanziario dell'Unione per provvedimenti urgenti presi per combattere l'influenza aviaria in Italia nel 2011. L'11 aprile 2012 l'Italia ha presentato una richiesta ufficiale di rimborso, come previsto dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.

- (5) Il versamento del contributo finanziario dell'Unione è subordinato alla condizione che gli interventi programmati siano stati effettivamente attuati e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.
- (6) A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE l'Italia ha immediatamente informato la Commissione e gli altri Stati membri sui provvedimenti applicati conformemente alla legislazione dell'Unione in tema di notifica e di eradicazione, nonché sui risultati conseguiti. In osservanza all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 la richiesta di rimborso è accompagnata da una relazione finanziaria, dai documenti giustificativi, da una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti o distrutti e i risultati dei rispettivi controlli.
- (7) Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese ammissibili e le conclusioni definitive sono stati comunicati all'Italia il 2 maggio 2012. L'Italia ha espresso il suo accordo per posta elettronica in data 2 maggio 2012.
- (8) È ora pertanto possibile fissare l'importo totale del contributo finanziario dell'Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell'eradicazione dell'influenza aviaria in Italia nel 2011.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 59 dell'1.3.2012, pag. 34.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo finanziario dell'Unione alle spese connesse all'eradicazione dell'influenza aviaria in Italia nel 2011 è fissato a 133 190,48 EUR.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento finanziario.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2012

Per la Commissione John DALLI Membro della Commissione

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2012

che fissa il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute nel contesto dei provvedimenti di emergenza presi per combattere l'influenza aviaria a Cloppenburg, in Germania, nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009

[notificata con il numero C(2012) 5289]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2012/460/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

IT

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa ad alcune spese nel settore veterinario (¹), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 75 del regolamento finanziario e dell'articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d'esecuzione, l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che stabilisce gli elementi essenziali dell'intervento che comporta la spesa ed è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.
- (2) La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, comprese quelle d'urgenza. Al fine di sostenere l'eradicazione dell'influenza aviaria nel più breve tempo possibile è opportuno che l'Unione contribuisca finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri. L'articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, di detta decisione stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.
- (3) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (²) fissa norme relative alle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione.
- (4) La decisione 2009/581/CE della Commissione, relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità agli interventi urgenti di lotta contro l'influenza aviaria a Cloppenburg, in Germania, nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009 (³), ha concesso un contributo finanziario dell'Unione per i provvedimenti urgenti presi per combattere l'influenza aviaria a Cloppenburg, in Germania, nel

dicembre 2008 e nel gennaio 2009. Il 3 settembre 2009 la Germania ha presentato una richiesta ufficiale di rimborso, come previsto dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.

- (5) Il versamento del contributo finanziario dell'Unione è subordinato alla condizione che gli interventi programmati siano stati effettivamente attuati e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti. La decisione 2009/581/CE ha stabilito che fosse versata una prima quota di 2 000 000,00 EUR come parte del contributo finanziario dell'Unione. La decisione di esecuzione 2011/796/UE della Commissione (4) ha stabilito che fosse versata una seconda quota di 4 000 000,00 EUR come parte del contributo finanziario dell'Unione.
- (6) A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE, la Germania ha immediatamente informato la Commissione e gli altri Stati membri sui provvedimenti presi conformemente alla legislazione dell'Unione in tema di notifica e di eradicazione, nonché sui risultati conseguiti. In osservanza all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 la richiesta di rimborso è accompagnata da una relazione finanziaria, dai documenti giustificativi, da una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti o distrutti e dai risultati dei rispettivi controlli.
- (7) I servizi della Commissione hanno effettuato un controllo a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005. Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese ammissibili e le conclusioni definitive sono stati comunicati alla Germania il 17 aprile 2012. La Germania ha espresso il suo accordo per posta elettronica in data 9 maggio 2012.
- (8) È ora pertanto possibile fissare l'importo totale del contributo finanziario dell'Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell'eradicazione dell'influenza aviaria a Cloppenburg, in Germania, nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 198 del 30.7.2009, pag. 83.

⁽⁴⁾ GU L 320 del 3.12.2011, pag. 41.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo finanziario dell'Unione alle spese connesse all'eradicazione dell'influenza aviaria a Cloppenburg, in Germania, nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009 è fissato a 6 592 151,55 EUR.

Articolo 2

Il saldo del contributo finanziario è fissato a 592 151,55 EUR.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento finanziario.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2012

Per la Commissione John DALLI Membro della Commissione

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2012

che autorizza la commercializzazione di una nuova base per gomma da masticare in qualità di nuovo ingrediente alimentare nell'ambito del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la decisione di esecuzione della Commissione 2011/882/UE

[notificata con il numero C(2012) 5406]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2012/461/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

ΙΤ

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- In data 10 ottobre 2007 la società Revolymer Ltd. ha chiesto alle competenti autorità dei Paesi Bassi di poter commercializzare una nuova base per gomma da masticare come nuovo ingrediente alimentare.
- (2) In data 23 aprile 2009 l'ente dei Paesi Bassi competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale, nella quale si concludeva che la nuova base per gomma da masticare poteva essere utilizzata senza rischi come ingrediente alimentare.
- Il 30 aprile 2009 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri.
- Entro il termine di 60 giorni stabilito dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97, sono state mosse obiezioni motivate alla commercializzazione del prodotto in questione, conformemente a detta disposizio-
- Il 2 luglio 2010 è stata quindi consultata l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).
- Il 25 marzo 2011, nel documento Scientific Opinion on the safety of a 'novel chewing gum base (REV-7)' as a novel food ingredient (Parere scientifico sulla sicurezza di una nuova base per gomma da masticare come nuovo ingrediente alimentare) (2) l'EFSA è giunta alla conclusione che la nuova base per gomma da masticare fosse sicura nelle condizioni di utilizzazione proposte e ai livelli di assunzione proposti.
- La nuova base per gomma da masticare è conforme ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97; per tale motivo è stata adottata la decisione di esecuzione della Commissione 2011/882/UE del 21 dicembre 2011 che autorizza la commercializzazione di una nuova base per gomma da masticare in qualità di nuovo ingrediente alimentare nell'ambito del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
- (1) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. (2) The EFSA Journal 2011; 9(4):2127.
- (3) GU L 343 del 23.12.2011, pag. 121.

- Conformemente all'articolo 2 della decisione di esecuzione 2011/882/UE, la denominazione della nuova base per gomma da masticare autorizzata dalla medesima decisione sull'etichetta del prodotto alimentare che la contiene è «Gomma base (1,3-butadiene, 2-metil-omopolimero, maleato, esteri con polietilenglicole-monometile-
- La denominazione chimica completa fornisce una designazione chiara e univoca della sostanza, ma vista la sua lunghezza, occuperebbe gran parte dell'etichetta del prodotto alimentare che la contiene. Dato che la gomma da masticare è spesso venduta in confezioni che hanno uno spazio limitato per l'etichettatura, è opportuno fornire un'alternativa più breve della denominazione a fini di etichettatura.
- I numeri del «Chemical Abstract Service (CAS)» costituiscono uno standard internazionale per la denominazione delle sostanze chimiche e forniscono informazioni equivalenti a quelle della denominazione chimica per quanto riguarda la natura della sostanza.
- Risulta pertanto opportuno consentire l'uso dei numeri (11)CAS per indicare la nuova base per gomma da masticare autorizzata dalla decisione di esecuzione 2011/882/UE sull'etichetta del prodotto alimentare che la contiene, in alternativa alla denominazione chimica completa.
- L'allegato può essere stato fonte di malintesi, visto che (12)nel suo titolo appare solo una parte della denominazione chimica. Nell'allegato va inoltre indicato il numero CAS.
- Risulta quindi opportuno abrogare la decisione di esecuzione 2011/882/UE e sostituirla con una nuova decisione contenente le suddette modifiche.
- Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al (14)parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La nuova base per gomma da masticare di cui all'allegato può essere commercializzata nell'Unione in qualità di nuovo ingrediente alimentare da utilizzare nelle gomme da masticare fino ad un massimo dell'8 %.

Articolo 2

La denominazione della nuova base per gomma da masticare autorizzata dalla presente decisione sull'etichetta del prodotto alimentare che la contiene è «Gomma base (1, 3-butadiene, 2-metil-omopolimero, maleato, esteri con polietilenglicole-monometiletere)» oppure «Gomma base (CAS 1246080-53-4)».

Articolo 3

La decisione di esecuzione 2011/882/UE è abrogata.

Articolo 4

La società Revolymer Ltd., 1, NewTech Square, Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire, CH5 2NT, Regno Unito, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2012

Per la Commissione John DALLI Membro della Commissione

ALLEGATO

Specifiche della nuova base per gomma da masticare

Descrizione

Il nuovo ingrediente alimentare è un polimero sintetico (Numero di brevetto WO2006016179). Esso è di colore biancobiancastro.

Esso consiste in polimeri ramificati del monometossi polietilenglicole (MPEG) innestati su poliisoprene legato all'anidride maleica (PIP-g-MA) e MPEG che non hanno reagito (meno del 35 % in peso).

Numero CAS 1246080-53-4

Struttura molecolare del MPEG innestato sul PIP-g-MA

Caratteristiche di 1, 3-butadiene, 2-metil-omopolimero, maleato, esteri con polietilenglicole-monometiletere/n. CAS 1246080-53-4			
inferiore a 5 %			
meno di 3 mg/kg			
meno di 0,5 mg/kg			
meno di 0,5 mg/kg			
meno di 15 μmol/g			
inferiore a 1,4			
meno di 0,05 mg/kg			
meno di 0,2 mg/kg			
inferiore a 0,1 %			
non più di 50 mg/kg			
meno di 200 mg/kg			
meno di 30 mg/kg			
meno di 3 mg/kg			
meno di 4 mg/kg			
meno di 7 mg/kg			
meno di 2 mg/kg			
meno di 10 mg/kg			

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: http://europa.eu



